



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali Ufficio TARI

Proposta di Deliberazione n° 43 del 23/07/2020

Proponente

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE E SCADENZE TARI 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 16/05/2019 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel).

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 1 stabilisce che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto il commissario nominato ai sensi dell'art. 247 comma 1 è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato diverse dalla TARI, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.

VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 43 del 14/06/2019 con la quale si è preso atto dell'avvenuta applicazione delle aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita, dell'applicazione delle misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti, nonché la copertura del costo di gestione per i servizi a domanda individuale nella misura prevista dalle norme vigenti.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 2 sancisce che la delibera di cui al comma 1 non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2020 con la quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati presentata al Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 259 del D. Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 3 sancisce che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

TENUTO CONTO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1°

gennaio 2020 e che il citato articolo 1, comma 780, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI le cui disposizioni continuano ad essere disciplinate dalla legge 147/2013.

RICHIAMATO l'art. 251 del D. Lgs. 267/2000 che al comma 4 sancisce che resta fermo il potere dell'ente disestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle normative vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3 nonché di deliberare la maggior aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3 bis del D.L. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17/07/2020 che differisce al 30/09/2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

RICHIAMATO l'art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 – **Allineamento termini di approvazione delle tariffe ed aliquote Imu e Tari con il termine di approvazione del Bilancio 2020** – che ha disposto l'abrogazione:

- dell'art. 107 comma 4 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 che prevedeva il termine del 30/06/2020 per l'approvazione delle tariffe Tari 2020;
- dell'art. 1 comma 779 della Legge 160/2019 che prevedeva al 30/06/2020 il termine per l'approvazione del regolamento e delle aliquote Imu 2020;
- dell'art. 1 comma 683 bis della legge 147/2013 che prevedeva al 30/04/2020 il termine per l'approvazione del regolamento Tari 2020.

PRESO ATTO che per l'anno 2020 il termine per l'approvazione del regolamento e delle tariffe Tari si uniforma al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto entro il 30/09/2020.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di Arera n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

PRESO ATTO che con Delibera 75/442/CEE del Consiglio europeo, poi trasfusa nella direttiva n. 2006/12/CE, una sorta di testo unico in materia di rifiuti, L'Unione Europea, nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/12, art. 15, lett. a) ha ribadito che «è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonché della loro destinazione e dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori».

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

RICHIAMATA la nota IFEL del 24/04/2020 recante chiarimenti in merito alla “Facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19” che precisa:

- circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che “*può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

- si deve dunque ritenere che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell'attività di contrasto dell'evasione (su Tari o su altre fonti di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente;

- per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30/09/2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.

- le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione senza necessità di riconoscerne l'applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2020 che riporta al Titolo IV- Riduzioni, Agevolazioni, Esenzioni - i seguenti articoli:

- art 16 “Riduzioni, agevolazioni per nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche - Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche e sociali il Comune di Lavagna applicherà esclusivamente le eventuali riduzioni ed agevolazioni Tari disposte dalla legge statale con le modalità, le regole ed i limiti da essa stabilite considerandole immediatamente applicabili solo se imposte da norme di rango superiore”;

- art 24 “Riduzione prevista a seguito della chiusura delle attività commerciali/produktive/artigianali per cause di forza maggiore previste da disposizioni normative nazionali”.

1. Qualora i titolari di attività commerciali, produttive o artigianali per disposizione di legge e per causa di forza maggiore fossero costretti a chiudere l'attività, verrà concessa una riduzione sulla componente variabile della tariffa proporzionale ai giorni di effettiva chiusura. La riduzione percentuale verrà determinata rapportando i giorni di effettiva chiusura all'anno solare.

2. La riduzione verrà concessa solo su istanza di parte comprovante i giorni di effettiva chiusura. La riduzione verrà applicata limitatamente ai casi di chiusura totale delle attività.

3. Si applicheranno le disposizioni normative sovraordinate qualora la regolamentazione della suddetta riduzione venisse demandata a disposizioni di legge statali”.

RICHIAMATO l'art. 1 comma 660 che sancisce “Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

PRESO ATTO che L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 481/1995, opera con l'intento di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dei servizi di pubblici oggetto di regolazione, nel rispetto delle condizioni di economicità e di redditività, assicurando sull'intero territorio nazionale la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo. Per poterlo fare predispone «un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori». Con l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/17 sono state assegnate all'Autorità anche le funzioni di regolazione e controllo relative al settore rifiuti. Ad ARERA è stato chiesto, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, di uniformare il metodo per rendere accessibile e fruibile il servizio sull'intero territorio nazionale secondo adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, considerando oltre agli obiettivi economico-finanziari anche quelli di carattere sociale, ambientale e al contempo di garantire l'adeguamento infrastrutturale allineandosi agli obiettivi imposti dalla normativa europea. Per garantirne l'operato sono stati inoltre attribuiti ad ARERA anche i poteri in materia sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95. Il comma in argomento attribuisce inoltre, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando

l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

RICHIAMATO il D.L. 124 del 26/10/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 157/2019 che all'art. 58-quinquies dispone modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. 158/99 prevedendo la modifica della categoria "uffici, agenzie, studi professionali" in "uffici, agenzie" e prevedendo la modifica della categoria "banche e istituti di credito" in "banche, istituti di credito e studi professionali";

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede che il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" è da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 considerato anche che molti aspetti del nuovo metodo tariffari presentano criticità non ancora chiarite da Arera;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art 107 comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 disponendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF Arera per il 2020 ed i costi determinati a consuntivo per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATE la Delibera n. 6 del 24/01/2019 e la Delibera n. 9 del 07/02/2019 approvate dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale rispettivamente per l'approvazione del Piano Finanziario 2019 e delle Tariffe Tari per l'anno 2019;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato nonché delle difficoltà nella gestione della tari stante l'emergenza Covid, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre 2020 e imputando il delta dei costi derivante dalla differenza del Piano Finanziario 2020 calcolato con il nuovo metodo Arera e dal consuntivo del Piano Finanziario Tari 2019 sulle annualità 2021-2022-2023;

b) applicando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd come da delibera di approvazione delle tariffe Tari 2019.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 158 del 5/5/2020, che prevede, limitatamente all'anno 2020, delle riduzioni obbligatorie e facoltative stante la chiusura delle utenze non domestiche per l'emergenza Covid riconducibili alle seguenti tabelle (si fa presente che i codice Ateco individuati nelle seguenti tabelle sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo, così come precisato da Arera):

- **Tabella 1a (allegato A):** attività chiuse e già riaperte per le quali la quota variabile della tariffa deve essere azzerata per i giorni di effettiva sospensione (il coefficiente Kd deve essere riparametrato in base ai giorni di effettiva chiusura/365 annui);

- **Tabella 1b (allegato A):** attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso alla data del provvedimento la cui quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% pari quindi a tre mensilità (coefficiente Kd riparametrato con riduzione del 25%);

- **Tabella 2 (allegato A):** attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa per le quali l'ente gode di maggior discrezionalità per la definizione dei criteri per l'individuazione dei giorni di chiusura cui

applicare l'agevolazione; trattasi di quelle attività che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, tali da richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile;

- **Tabella 3 (allegato A)** : attività identificabili da codice ATECO che non hanno mai avuto obbligo di chiusura per le quali i Comuni potranno riconoscere (riduzione non obbligatoria) a livello di potestà regolamentare una riduzione in base ai minori quantitativi di rifiuti che questi soggetti dimostrino di aver prodotto, mediante la presentazione di una autocertificazione, ipotesi che presenta delle criticità, non essendo stato indicato se occorre far riferimento allo scostamento rispetto ai mesi precedenti il fermo o rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente e non essendo sempre possibile per l'ente verificare la correttezza di quanto dichiarato.

PRESO ATTO delle criticità relative alla copertura del minore gettito Tari derivante dall'applicazione delle suddette riduzioni, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, Arera rileva sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione delle fonti di copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare, tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti, per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

PRESO ATTO che allo stato attuale non vengono pertanto fornite indicazioni in merito alla copertura delle suddette riduzioni/agevolazioni e che a tal riguardo si resta in attesa di ulteriori disposizioni da parte di Arera nonché di ulteriori disposizioni normative e che nel frattempo, in assenza di certezza di trasferimenti erariali per la copertura delle stesse, dovranno essere individuate risorse della fiscalità generale.

RICHIAMATA la deliberazione Arera n. 238 del 23/06/2020 che cita "in assenza di risorse pubbliche disponibili, è facoltà dell'Ente territorialmente competente di individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio RCNDtv (Riduzione Covid Non Domestiche Tariffa Variabile) a decurtazione delle entrate tariffaria relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020 fino ad un massimo di 3".

CONSIDERATO che le riduzioni di cui alla Delibera Arera 158 del 05/05/2020 dovranno applicarsi anche in caso di attuazione di nuove misure restrittive a tutela della salute pubblica in caso di una nuova recrudescenza della epidemia, con conseguente incremento della perdita di gettito Tari allo stato attuale non prevedibile.

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RICHIAMATO l'allegato A della Delibera Arera 158/2020 che riporta, per singola categoria delle utenze non domestiche previste dall'ex D.P.R. 158/99 (Decreto Ronchi), la decorrenza della data di chiusura obbligatoria delle attività commerciali e produttive a seguito dell'entrata in vigore dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti al fine di fronteggiare l'emergenza Covid19.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 30/2020 della Regione Liguria che ha disposto la progressiva riapertura delle attività commerciali e produttive a far data dal 18/05/2020.

RITENUTO di regolamentare gli interventi agevolativi per le utenze non domestiche nel rispetto della Delibera Arera n. 158/2020 e nel rispetto di quanto disposto dal Vigente Regolamento Tari sulla base di una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa determinata sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria secondo quanto di seguito specificato tenuto anche conto che per i magazzini/depositi collegati ad attività sottoposte a chiusura obbligatoria viene determinata una percentuale forfettaria di riduzione della quota variabile della tariffa preso atto che per tali locali la destinazione d'uso è stata mantenuta inalterata durante il lockdown considerando una pur minima possibilità di utilizzo:

Categoria ex D.P.R. 158/99 utenze non domestiche	Riduzione quota variabile tariffa tari per emergenza epidemiologica	Attività escluse dalla riduzione
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20,00%	Istituti religiosi (già esentati ai fini tari per la superficie destinata a luogo di culto), le caserme e le pubbliche assistenze
3 – Magazzini senza vendita diretta	12,00%	Magazzini collegati ad attività non sottoposte a chiusura per emergenza epidemiologica
301- Magazzini agevolati per servizio	12,00%	Magazzini collegati ad attività non sottoposte a chiusura per emergenza epidemiologica
302- Aziende Agricole Agevolate per servizio	12,00%	
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	23,00%	Distributori Carburanti
401 – Strutture del Porto	19,00%	
5 – Stabilimenti Balneari	20,00%	
6 – Esposizioni, Autosaloni	19,00%	Locali destinati ad esposizione di attività non sottoposte a chiusura obbliga
7 – Alberghi con ristorazione	24,00%	
701 – Agriturismo agevolato per servizio	24,00%	
702 – Alberghi stagionali	24,00%	
8 – Alberghi senza ristorante	24,00%	
801- B&B	24,00%	
802 – B&B agevolato per servizio	24,00%	
13 – Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli)	19,00%	Negozi di ferramenta
1301 – Negozi stagionali	19,00%	
15 – Negozi particolari	19,00%	
1501- Negozi particolari stagionali	19,00%	
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista	23,00%	
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16,00%	
20 – Attività industriali con	20,00%	

capannoni di produzione		
2001 – Attività industriali agevolate recupero assimilate	20,00%	
21- Attività artigianali produzione beni specifici	16,00%	
2101 – Attività Artigianali stagionali	16,00%	
22 – Ristoranti Trattorie Osterie Pizzerie Pub	19,00%	
2201 – Ristoranti Stagionali	19,00%	
2202 – Ristoranti Stabilimenti Balneari	20,00%	
23 – Mense Birrerie Amburgherie	19,00%	
24 – Bar Caffetterie Pasticcerie	19,00%	
2401 – Bar Stagionali	19,00%	
2402 – Bar di Stabilimento Balneare	20,00%	
27 – Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	15,00% Fiore e Piante 19,00% Pizza al Taglio	Ortofrutta e Pescherie
30 – Discoteche, Night Club	24,00%	

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito Tari e che allo stato attuale non è prevedibile una maggiore riduzione del gettito per una ulteriore ed eventuale successiva fase di lockdown;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante idonea copertura individuata dalle disposizioni normative vigenti e da quelle che dovessero intervenire successivamente all'approvazione della deliberazione in oggetto, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio.

ATTESO che, per tutti i motivi espressi in premessa, si ritiene necessario provvedere all'emissione degli avvisi di pagamento per la riscossione della Tari 2020 stabilendo le seguenti scadenze:

- prima rata: scadenza 30/09/2020**
- seconda rata: scadenza 31/10/2020**
- terza rata: scadenza 30/11/2020**
- in alternativa importo unico per il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno : scadenza 30/09/2020**

RICHIAMATO l'art. 1 comma della legge 147/2013 che sancisce “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”.

PRESO ATTO della Determinazione del Sindaco della Città Metropolitana di Genova n. 16/2020 che determina con decorrenza 01/01/2020 l'applicazione del tributo provinciale nella misura del 3%.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/04/2020 con la quale è stata nominata funzionario responsabile Tari la Dott.ssa Lorella Cella in qualità di Dirigente Responsabile del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione successivamente modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012, è pervenuto, sul presente provvedimento, in data 27/07/2020, Prot. Com. n. 22605, il parere favorevole dell'Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

1) che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe Tari già adottate per l'anno 2019 con Deliberazione Consigliare n.9 del 7/2/2019 confermando i coefficienti di Ka,Kb,Kc e Kd già approvati per l'anno 2019 ai sensi dell'art 107 comma 5, del D.L. n. 18/2020 ed in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013 come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di provvedere, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 secondo il metodo Arera disponendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF Arera per il 2020 ed i costi determinati a consuntivo per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

4) di approvare per l'anno 2020 le seguenti riduzioni Tari per l'emergenza Covid esclusivamente per le utenze non domestiche nel rispetto della Delibera Arera n. 158/20250 e nel rispetto dell'art. 24 del vigente Regolamento Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2020 come da prospetto seguente, precisando che le riduzioni Covid consistono in una riduzione percentuale della quota variabile della tariffa determinata sulla base dei giorni di chiusura obbligatoria, precisando altresì che per i magazzini/depositi collegati ad attività sottoposte a chiusura obbligatoria viene determinata una percentuale forfettaria di riduzione della quota variabile della tariffa tenuto conto che per tali locali la destinazione d'uso è stata mantenuta inalterata durante il lockdown e tenuto conto di una pur minima possibilità di utilizzo:

Categoria ex D.P.R. 158/99 utenze non domestiche	Riduzione quota variabile tariffa tari per emergenza	Attività escluse dalla riduzione
---	---	---

	epidemiologica	
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20,00%	Istituti religiosi (già esentati ai fini tari per la superficie destinata a luogo di culto), le caserme e le pubbliche assistenze
3 – Magazzini senza vendita diretta	12,00%	Magazzini collegati ad attività non sottoposte a chiusura per emergenza epidemiologica
301- Magazzini agevolati per servizio	12,00%	Magazzini collegati ad attività non sottoposte a chiusura per emergenza epidemiologica
302- Aziende Agricole Agevolate per servizio	12,00%	
4 – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	23,00%	Distributori Carburanti
401 – Strutture del Porto	19,00%	
5 – Stabilimenti Balneari	20,00%	
6 – Esposizioni, Autosaloni	19,00%	Locali destinati ad esposizione di attività non sottoposte a chiusura obbliga
7 – Alberghi con ristorazione	24,00%	
701 – Agriturismo agevolato per servizio	24,00%	
702 – Alberghi stagionali	24,00%	
8 – Alberghi senza ristorante	24,00%	
801- B&B	24,00%	
802 – B&B agevolato per servizio	24,00%	
13 – Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli)	19,00%	Negozi di ferramenta
1301 – Negozi stagionali	19,00%	
15 – Negozi particolari	19,00%	
1501- Negozi particolari stagionali	19,00%	
17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista	23,00%	
18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	16,00%	
20 – Attività industriali con capannoni di produzione	20,00%	
2001 – Attività industriali agevolate recupero assimilate	20,00%	
21- Attività artigianali produzione beni specifici	16,00%	
2101 – Attività Artigianali stagionali	16,00%	
22 – Ristoranti Trattorie Osterie Pizzerie Pub	19,00%	
2201 – Ristoranti Stagionali	19,00%	

2202 – Ristoranti Stabilimenti Balneari	20,00%	
23 – Mense Birrerie Amburgherie	19,00%	
24 – Bar Caffetterie Pasticcerie	19,00%	
2401 – Bar Stagionali	19,00%	
2402 – Bar di Stabilimento Balneare	20,00%	
27 – Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	15,00% Fiore e Piante 19,00% Pizza al Taglio	Ortofrutta e Pescherie
30 – Discoteche, Night Club	24,00%	

5) di predisporre idonea copertura finanziaria per il mancato gettito Tari derivante dall'applicazione delle suddette riduzioni Covid per utenze non domestiche nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle successive eventuali disposizioni legislative in merito;

6) di fissare al **30/09/2020, 31/10/2020 e 30/11/2020** i termini di pagamento delle tre rate per la riscossione della Tari 2020, ovvero di fissare in alternativa con scadenza al **30/09/2020** la facoltà di assolvere al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione, mediante invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento e dei modelli di pagamento F24;

7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

9) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

10) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica sul portale del Dipartimento delle Finanze ai sensi della normativa vigente.